


REATO DI TERRORISMO ED AZIONI DI CONTRASTO

I PROFILI GIURIDICI DEI FOREIGN FIGHTERS

Stefano DAMBRUOSO

Francesco CONTI

Il terrorismo legato all' ISIS sta ponendo nuovi e non prevedibili problematiche di natura giuridico-istituzionale. Da ultimo il fenomeno dei *foreign fighters* di ritorno ed il loro trattamento giurisdizionale nei Paesi di residenza da dove sono partiti. Dal punto di vista sociale e demografico, è difficile tracciare un profilo tipico del combattente di Daesh; così come non è possibile individuare il profilo tipico del jihadista in generale. Tuttavia tutti essi sono accomunati dall'adesione all'ideologia dell'ISIS e ai suoi propositi criminali, rendendo così possibile l'applicabilità dell'art. 270 bis del nostro Codice Penale. Trattandosi di un reato di pericolo presunto, non è necessario dimostrare l'inizio materiale di un piano di natura terroristica. Oltre alle misure antiterrorismo previste dal codice, il nostro Paese fa largo uso delle espulsioni, sia preventive, che dopo l'espiazione della pena da parte del criminale straniero.







La procedura di espulsione viene spesso utilizzata quando si ravvisano concreti fattori di pericolosità del presunto terrorista, ma senza che siano stati acquisiti elementi probatori idonei a sostenere l'accusa in un eventuale processo. Le espulsioni non possono ovviamente essere effettuate su soggetti in possesso di cittadinanza italiana. Anche per questo una novità introdotta dal recente Decreto Sicurezza è quella di poter disporre la revoca della cittadinanza, se ottenuta a seguito di naturalizzazione, per motivi di terrorismo. Per quanto riguarda le donne che si sono recate nel Califfato, è necessario distinguere tra coloro che hanno accompagnato i mujaheddin semplicemente in quanto mo-



gli, e quelle che hanno invece dimostrato una vera e propria adesione al messaggio e all'ideologia dello Stato Islamico. Per le prime, non sembrerebbe potersi configurare una responsabilità penale, in quanto il solo fatto di aver sposato *foreign fighters* non le rende a loro volta delle terroriste (non essendo prospettabile nell'ordinamento italiano la cosiddetta "guilt by association", cioè l'essere incriminati semplicemente in base alle proprie frequentazioni). Per le seconde, invece, l'applicazione dell'art. 270 bis è già stata riconosciuta in giurisprudenza. Fra di loro rientra sicuramente Meriem Rehaily (condannata infatti in contumacia a quattro anni per arruolamento con finalità di terrorismo), ragazza di origine marocchina che si adoperò come *hacker* dell'ISIS, divulgando online una "kill list" contenente le generalità di membri delle forze dell'ordine, esortando i seguaci del Califfato a colpire. Tale attività, detta *doxing*, è abbastanza comune fra i cosiddetti fautori della "cyber-jihad" (termine coniato per identificare tutte le attività online pro-ISIS rese popolari da Junaid Hussein, il capo *hacker* dello Stato Islamico ucciso da un drone americano nel luglio 2015). Anche il caso di Laura Bombonati, attualmente a processo proprio per il reato ex art. 270 bis, in quanto avrebbe attivamente operato come staffetta fra la Siria e la Turchia, dove è stata arrestata nel 2017 è ascrivibile a questo secondo aspetto delle donne mogli. Secondo la difesa della donna, invece, la Bombonati avrebbe solamente accompagnato il marito Francesco Cascio nel Califfato, dove è deceduto in combattimento alla fine del 2016. Per i cosiddetti *returnees* (i *foreign fighters* di ritorno), il rischio avvertito dagli apparati della sicurezza italiani è quello per cui tali soggetti hanno acquisito, nei vari teatri di combattimento, *know-how* sull'uso di armi da fuoco e di esplosivi tali da aumentarne la loro pericolosità e la potenziale letalità di attentati nei quali potrebbero essere coinvolti. Altro fattore importante riguarda la loro capacità, data anche dal carisma e dal prestigio di aver combattuto per il jihad, di poter reclutare nuovi adepti terroristi e di fungere come cosiddetti "imprenditori" del terrorismo:

coloro che reclutano, addestrano e mettono in contatto i membri della cellula con *network* più estesi e sono responsabili per la gestione operativa della stessa. In molti casi di cellule terroristiche in Europa, dagli anni novanta ad oggi, tali ruoli sono stati proprio ricoperti da personaggi con previa esperienza di combattimento. Data l'intrinseca natura transnazionale dei *foreign fighters* di ritorno è necessaria una sempre maggiore sinergia fra le agenzie di *intelligence* europee, quelle di *law-enforcement* e la magistratura, in modo da poterli monitorare ed intercettare ovunque sul suolo europeo.

La Decisione quadro 2005/671/GAI ha istituito la possibilità, per gli Stati membri, di costituire squadre investigative comuni per contrastare reati terroristici. Tale decisione, recepita solo nel 2016, consente al Procuratore della Repubblica di attivarsi per porre in essere, con i propri omologhi esteri, tale strumento di cooperazione internazionale che rende più diretto lo scambio e la raccolta di informazioni e prove. Nonostante la loro potenziale estrema pericolosità, la concreta presenza di un *foreign fighter* in una cellula terroristica diminuisce la possibilità statistica che il disegno criminoso sia portato a compimento; ciò è dovuto principalmente al fatto che i *returnees* sono più facilmente individuabili (e quindi monitorabili) dalle forze dell'ordine/*intelligence* rispetto a soggetti *homegrown*, soprattutto quando quest'ultimi aderiscono all'ideologia jihadista dopo un periodo di radicalizzazione

relativamente breve e con una forte componente online. Nondimeno, i tragici attentati di Parigi del novembre 2015 hanno dimostrato l'estrema minaccia posta dai *foreign fighters* di ritorno (il *leader* della cellula Abdelhamid Abaoud era infatti un *returnee*).

Per quanto riguarda i minori, data la loro minore età, essi non possono essere perseguiti penalmente. Profili di criticità potrebbero emergere sul piano sociale per coloro che hanno vissuto in prima persona gli orrori della vita nei territori dell'ISIS, soprattutto per i cosiddetti "cuccioli del Califfato" (i bambini soldato dello Stato Islamico), avvezzi ad esecuzioni pubbli-



che (alcuni video del gruppo terroristico ritraggono proprio bambini intenti nel giustiziare prigionieri, anche tramite decapitazione), lezioni scolastiche che esortavano ad uccidere gli infedeli ed in rapporto quotidiano con la guerra.

Tali soggetti vanno al più presto aiutati con sostegno psicologico e percorsi di de-radicalizzazione fatti su misura per la loro minore età per evitare che possano diventare i terroristi del domani.

La sorveglianza speciale per i combattenti italiani andati a combattere con le milizie curde

Il fenomeno dei *foreign fighters* italiani non riguarda solamente lo Stato Islamico, ma anche, in misura minore, la milizia siriana a maggioranza curda dell'YPG e i Peshmerga del Governo Regionale del Kurdistan iracheno. Dal punto di vista motivazionale, i fattori che hanno portato cittadini europei ad arruolarsi nella fila di gruppi anti-ISIS sono praticamente gli stessi che hanno spinto i loro connazionali a rispondere alla chiamata del Califfo al Baghdadi: desiderio di cameratismo, ricerca di adrenalina o forte senso di adesione ideologica alla causa (in questo caso spesso marxista-leninista). Secondo un report dell'*Institute for Strategic Dialogue* britannico, l'Italia sarebbe l'ottava nazione per quanto riguarda il numero di *foreign fighters* anti-ISIS, con una quota che si attesterebbe comunque sotto le dieci unità, ben lontana dai numeri, seppur bassi (rispetto a paesi come Germania, Francia, Belgio e Regno Unito) dei *foreign fighters* jihadisti che hanno lasciato il nostro Paese per aderire allo Stato Islamico, ma anche ai qaedisti del Fronte al-Nusra, rinominato *Hayat Tahrir al-Sham* nel gennaio del 2017. Due dei combattenti anti-ISIS italiani, Giovanni Francesco Asperti e Lorenzo Orsini, sono deceduti in Siria mentre militavano tra le file dell'YPG. Ai combattenti di ritorno può essere applicata la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza introdotta con il Codice delle

leggi antimafia del 2011 (dlgs. 159/2011), poi estesa anche ai *foreign fighters* con l'intervento legislativo antiterrorismo del 2015. Rilevante, per quest'ultimi soggetti, l'introduzione della possibilità da parte del Questore, di disporre il ritiro del passaporto e la sospensione della validità per l'espatrio del documento d'identità del soggetto coinvolto ed evitare l'allontanamento dallo Stato. Per contrastare efficacemente la crescente minaccia terroristica, è emersa l'esigenza di disporre di un doppio binario processuale, sulla falsariga di quanto già sperimentato nel contrasto alla mafia, che consenta al giudice di acquisire materiale probatorio più ampio rispetto a quello tipico del processo penale. All'art. 4, co. 1, lett. D) del Codice Antimafia sono stati estesi i destinatari della normativa di prevenzione, che si applica anche a quei soggetti che operando singolarmente o in gruppo, compiono atti preparatori, oggettivamente rilevanti, diretti a partecipare ad un conflitto in territorio estero a sostegno di organizzazioni che perseguono le finalità terroristiche di cui all'art. 270 sexies c.p.. Il Tribunale della prevenzione di Bari è stato tra i primi ad applicare questa disciplina ad Alfredo Santamato. Si tratta di un cittadino italiano 42enne, di professione camionista, che nel 2013 decide di convertirsi all'Islam per sposare la moglie di religione musulmana. Questo suo avvicinamento alla cultura islamica assume però, dopo i primi anni, contorni sempre più radicali che, nel piccolo paesino di Turi (in provincia



di Bari) in cui risiede con la famiglia, non passano inosservati e destano sempre più curiosità. Ciò che ha portato gli inquirenti ad intervenire è stata la pubblicazione su Facebook delle foto di Santamato alla guida del suo TIR che preannunciava un sacrificio prossimo da martire dell'Islam. Lo stesso, infatti, proprio dalla sua pagina *social* nel febbraio 2017 minaccia i miscredenti, che a suo dire stanno "accelerando verso l'inferno", e si dichiara pronto a diventare un loro martire. Questo proposito così radicale ha indotto gli inquirenti a richiedere al Tribunale per le Misure di Prevenzione l'applicazione in via provvisoria e d'urgenza, della misura dell'obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, del ritiro del passaporto e della sospensione di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio, nonché il divieto di utilizzo di strumenti per le connessioni internet poiché "proprio sul web l'uomo aveva espresso le proprie posizioni oltranziste

ed intrattenuto contatti con internauti già segnalatisi in altre indagini di settore concluse in Italia". Fra le prescrizioni imposte dalla sorveglianza è stato anche previsto un percorso di recupero sociale finalizzato alla de-radicalizzazione con un mediatore individuato dalla Procura, attraverso incontri organizzati dall'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" - Dipartimento di Giurisprudenza, in forza della convenzione tra il Ministero dell'Interno e la Fondazione Flaminia di Ravenna sulla formazione degli esponenti delle comunità religiose senza intesa con lo Stato, finalizzata alla conoscenza del nostro sistema giuridico-istituzionale. Tale misura è stata definita dai giudici "necessaria... [e] rispettosa del principio supremo di laicità dello Stato" in quanto mira ad una rieducazione civica con modalità "conformi all'equidistanza e all'imparzialità nei confronti di tutte le confessioni religiose". Il caso Santamato presenta un'importante novità in



materia di misure di prevenzione ex artt. 1 e ss. del D.Lgs. 159 del 2011 poiché, per la prima volta nell'ambito di un procedimento penale per istigazione o apologia di terrorismo, a fronte del riconoscimento da parte degli inquirenti dell'effettiva pericolosità sociale dell'indagato, il Tribunale ha applicato, oltre alla sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel Comune di attuale residenza, anche specifiche prescrizioni volte alla rieducazione sociale e culturale del Santamato. Ma sul fronte opposto, interessante è un caso dello scorso giugno presso il Tribunale di Torino che ha deciso, contro la richiesta della Procura, di predisporre sorveglianza speciale per due ex combattenti delle milizie curde.

Secondo i giudici, l'addestramento alle armi e l'aver preso parte ai combattimenti nel Teatro siriano, non sarebbero determinanti nel merito della pericolosità sociale degli individui. Gli ex combattenti

considerano ipocrita l'essere stati sottoposti ad indagini da parte della DIGOS, alla stregua di coloro che si sono uniti allo Stato Islamico.

Ciò sarebbe, sempre secondo gli stessi militanti ed i loro legali, in contraddizione con la stessa politica estera e di difesa italiana, che vede il personale delle nostre forze armate impegnato in compiti di addestramento e supporto dei Peshmerga curdi (Operazione Prima Parthica - foto sopra).

È possibile una Norimberga per gli ex combattenti?

Recentemente, il Ministro dell'interno svedese ha annunciato l'iniziativa di voler proporre l'istituzione di un tribunale internazionale, stile Norimberga, per gli ex combattenti dello Stato Islamico. Tale opzione, dall'alto valore simbolico, sembra però irta di ostacoli. Già dopo l'11 settembre e la detenzione di oltre mille terroristi Qaedisti presso il carcere di Guantánamo,

non è stato possibile - sebbene promesso in campagna elettorale dal Presidente democratico Obama - procedere con un processo, sia pur innanzi ad un giudice speciale militare. E tanto per tutelare al massimo le ragioni della *Security* nazionale che rischierebbe di vedersi imporre una *discovery* - sia pur parziale- sollecitata da un ordine del giudice. Sarebbe necessario comunque il consenso della Comunità Internazionale per la creazione di tale tribunale. L'Italia potrebbe aderire con qualche difficoltà ad un organo giurisdizionale ad hoc per processare i propri *foreign fighters*, in quanto la Costituzione, all'art.102, vieta espressamente l'istituzione di giudici speciali. Potrebbe senz'altro partecipare ai lavori per la conclusione di un Trattato istitutivo di un Tribunale Speciale a cui poi aderire con effetti vincolanti per quanto attiene alle decisioni prese.

Problemi di natura probatoria potrebbero poi emergere nel caso si voglia perseguire penalmente presunti combattenti di Daesh in considerazione delle cosiddette "*battlefield evidence*" che difficilmente reggerebbero il confronto in aula, poiché, non raccolte rispettando il principio del contraddittorio. Va anche considerato che le SFD, il gruppo combattente a maggioranza curdo che tutt'ora si fa carico della detenzione di un vasto numero di ex appartenenti all'ISIS di origine europea, non ha alcun riconoscimento a livello internazionale (non vi sono, ad esempio, né consolati occidentali in loco né trattati che disciplinino l'estradizione) e non esi-

stano *liason* investigative tra le SDF ed e le forze di polizia dei paesi europei. Inoltre, gli stessi centri di detenzione per *foreign fighters* delle SDF non godono di alcun carattere di ufficialità. Ma anche dimostrare la gerarchizzazione interna all'associazione terroristica ed i singoli ruoli ricoperti risulterebbe difficoltoso. Mentre non esisterebbero dubbi per le posizioni apicali e di comando dell'organizzazione terroristica, difficoltà emergerebbero sicuramente nel determinare i ruoli e le motivazioni dei presunti terroristi di rango più basso. È indubbio che fra di essi vi siano anche individui che sono stati costretti ad imbracciare le armi sotto coercizione, soprattutto in seguito alle irreversibili perdite territoriali subite dallo Stato Islamico. Altro problema di natura giuridica riguarderebbe quali leggi applicare. A Norimberga i crimini dei nazisti vennero decisi secondo le leggi tedesche; ciò, *mutatis mutandis*, potrebbe portare cittadini occidentali ad essere condannati alla pena di morte per la loro adesione all'ISIS, come previsto secondo le leggi di molti paesi musulmani, così come negli USA, in aperto contrasto con la posizione dei paesi europei, contrari alla pena capitale.

Ultima possibilità, di natura residuale, sarebbe quella di processare i terroristi di Daesh presso la Corte penale internazionale per crimini di guerra. Tuttavia, l'Iraq non accetta la giurisdizione della Corte, mentre la Siria non ha ancora ratificato la sua adesione, rendendo quindi molto remota tale ipotesi.